

Ordinanza del Commissario Straordinario n° 4/2020 per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 D.L. 17 marzo 2020

Nota Metodologica di Attuazione dei Programmi
ammessi alle agevolazioni



A maggior esplicitazione di quanto contenuto nella Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 DL 17 marzo 2020, si intende fornire un supporto alle imprese beneficiarie delle agevolazioni nella fase di attuazione e conclusione del programma di spesa e favorirne una corretta rendicontazione.

Erogazione della prima quota di agevolazioni

A seguito del provvedimento di ammissione da parte dell'Agenzia, la struttura provvede a trasmettere alla società beneficiaria (in seguito "Beneficiaria") la comunicazione di esito comprensiva del provvedimento stesso.

Con la comunicazione di esito vengono, altresì, comunicati il CUP e il COR assegnati al Programma di spesa ammesso alle agevolazioni che <u>dovranno essere riportati in tutti i</u> giustificativi di spesa oggetto di rendicontazione del programma stesso.

Ai fini del proseguimento dell'iter agevolativo, ed entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito, la Beneficiaria dovrà trasmettere la documentazione prevista tramite caricamento e invio su piattaforma informatica.

A seguito dell'accettazione del provvedimento di ammissione, l'Agenzia, effettuate le necessarie verifiche, ed accertata l'insussistenza in capo ai soggetti titolari di cariche amministrative delle imprese beneficiarie di eventuali reati o carichi pendenti ostativi alla erogazione delle agevolazioni, provvede a bonificare la prima quota di agevolazioni sul conto corrente di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a) dell'Ordinanza.

Erogazione della seconda quota di agevolazioni (saldo investimenti)

Con l'erogazione della prima quota di agevolazioni si apre il front end della piattaforma per il caricamento, da parte della Beneficiaria, della documentazione propedeutica all'erogazione della seconda quota a saldo a seguito del completamento del programma di investimenti così come determinato dall'ultimo titolo di spesa inerente al programma agevolato.



La richiesta di erogazione della seconda quota a saldo dovrà essere presentata all'Agenzia tramite la piattaforma entro 30 giorni dal completamento del programma degli investimenti come sopra determinato (cioè dalla data dell'ultimo documento di spesa riferito agli investimenti) unitamente ai titoli di spesa relativi a tutti i beni d'investimento realizzati, alla documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento dei predetti titoli e all'ulteriore documentazione successivamente indicata sul sito internet dell'Agenzia di cui si fornisce un elenco indicativo:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA EROGAZIONE SECONDA QUOTA A SALDO

Dichiarazioni ultimazione Programma di investimento

Dichiarazione entrata in produzione corredata dalle certificazioni dei beni prodotti mediante l'Investimento completa di fascicolo tecnico (o documentazione completa di fascicolo tecnico attestante ottenimento tramite iter in deroga)

Dichiarazione complessiva (requisiti soggettivi, regolarità disposizioni vigenti, invarianza programma, ecc.)

Dichiarazione invarianza/DSAN richiesta antimafia

Dichiarazione antiriciclaggio

Dichiarazioni fornitori

Relazione tecnica asseverata SAL a Saldo

Copia delle fatture e dei titoli di spesa riferiti all'acquisto dei beni oggetto del programma d'investimento

Copia dei contratti di fornitura/conferme di ordine/preventivi firmati per accettazione

Estratto del libro giornale

Estratto del registro IVA

Estratto del libro dei cespiti ammortizzabili

Copia delle contabili bancarie ed estratto conto

La data di avvio del programma coincide con la data del primo titolo di spesa riferito al programma stesso, che dovrà essere successivo al 17 marzo 2020, così come stabilito dall'Art. 5, comma 2, lett. a) dell'Ordinanza.

Sull'originale di ciascun titolo di spesa relativo agli investimenti oggetto di rendicontazione dovrà essere riportato il CUP e il COR assegnati al programma di spesa. Relativamente alle fatture elettroniche, il prescritto inserimento deve avvenire contestualmente all'emissione della fattura elettronica, mediante la trascrizione da parte del fornitore dei suddetti codici all'interno della fattura stessa. Qualora i titoli di spesa emessi dai fornitori non contenessero la totalità delle informazioni richieste sarà necessario inserire le stesse nelle disposizioni di pagamento (es. causale bonifico).

L'erogazione del saldo è subordinata alle positive verifiche in merito alla effettiva capacità del programma realizzato di conseguire gli obiettivi dichiarati in sede di



domanda e asseverati nella relazione tecnica di cui all'art. 8 comma 4 lett. e) della citata Ordinanza.

Si specifica come non siano ammesse alle agevolazioni le spese:

- a) relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
- b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
- c) effettuate mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";
- d) relative a commesse interne;
- e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- f) notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
- g) relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimento;
- h) di importo unitario del bene inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali e assistenziali;
- relative a beni installati presso soggetti terzi;
- j) investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

Relativamente alle spese per opere murarie si evidenzia come le stesse debbano essere strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo e che ne è prevista l'ammissibilità entro il limite del 10% delle spese di investimento complessivamente ammissibili.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente utilizzando il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma d'investimento, intestato alla Beneficiaria, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura. Sono ammissibili esclusivamente i documenti giustificativi di spesa emessi successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18



ma non oltre 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

I beni relativi agli investimenti produttivi devono essere ammortizzabili.

Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria e/o del programma d'investimento verranno valutate dall'Agenzia in sede di accertamento delle spese rendicontate in occasione della presentazione della richiesta di erogazione della seconda quota a saldo del contributo sulle spese d'investimento.

Entrata in produzione

La data di entrata in produzione degli impianti e dei macchinari realizzati a seguito degli investimenti previsti dal programma, indicata nell'apposita dichiarazione, non potrà essere antecedente alla data di completamento del programma di investimenti né antecedente le date della regolare richiesta, completa di tutta la documentazione prevista, delle autorizzazioni/certificazioni previste dalla specifica normativa. A tal fine la Beneficiaria dovrà produrre, unitamente alla suddetta dichiarazione, copia delle richieste e dei relativi allegati inoltrati agli Enti competenti.

Resta inteso che **l'erogazione** della seconda quota a saldo delle agevolazioni sarà subordinata alla verifica dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni/certificazioni necessarie ai fini della regolare produzione e commercializzazione dei dispositivi medici e/o di protezione individuale oggetto del programma agevolato.

Copertura del programma di spesa

I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25% delle spese ammissibili complessive.

Variazioni



Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, fermo restando il termine massimo di 180 giorni per completare il programma, alla localizzazione delle attività verranno valutate dall'Agenzia in sede di accertamento delle spese rendicontate in occasione della presentazione della richiesta di erogazione della seconda quota a saldo del contributo sulle spese d'investimento, previa verifica della permanenza dei requisiti che hanno reso ammissibile alle agevolazioni la domanda a suo tempo presentata, dell'effettiva funzionalità dei beni e della loro pertinenza rispetto agli obiettivi del programma e della congruità dei loro costi.

Erogazione della quota di agevolazioni riferita al capitale circolante

A seguito dell'erogazione della seconda quota a saldo di agevolazioni, sulla piattaforma si apre il *front end* per la richiesta di erogazione della quota di contributo a rimborso del fabbisogno di capitale circolante registrato dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di completamento del programma come sopra determinato (cioè dalla data dell'ultimo documento di spesa riferito agli investimenti) e per un periodo di tempo variabile, a scelta dell'impresa, tra 2 (due) e 6 (sei) mesi dalla suddetta data.

Il fabbisogno di capitale circolante indicato dalla proponente deve riferirsi esclusivamente alla produzione effettuata attraverso i beni oggetto del programma agevolato e, in particolare, alle somme utilizzate per il pagamento, a titolo esemplificativo, di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito alla produzione, dei costi del personale e delle utenze.

Il fabbisogno ammesso non potrà in ogni caso essere di importo superiore al 20% dell'ammontare dell'investimento effettivamente ammesso alle agevolazioni così come risultante a seguito dell'accertamento effettuato in sede di erogazione della seconda quota a saldo delle agevolazioni.

Il contributo sarà commisurato all'ammontare effettivamente ammesso ed entro i limiti della percentuale massima del 75%.



La richiesta di erogazione del contributo a rimborso del fabbisogno di capitale circolante dovrà essere trasmessa unitamente ad una dichiarazione, a firma del Presidente del collegio sindacale dell'impresa beneficiaria o, in mancanza, di un professionista (dottore commercialista, ragioniere commercialista, etc.) iscritto nel Registro dei revisori legali, e resa in base al format messo a disposizione sul sito dell'Agenzia, nella quale dovranno essere dettagliate le principali voci di costo che hanno determinato, nei 2 (due)/6 (sei) mesi successivi alla data di completamento del programma degli investimenti, il fabbisogno del capitale circolante richiesto ad agevolazione.

In sede di accertamento delle spese a rimborso del fabbisogno di capitale circolante, l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato.

Oltre alla suddetta dichiarazione, la richiesta di erogazione del contributo a rimborso del fabbisogno di capitale circolante dovrà essere corredata dei seguenti ulteriori documenti:

- 1. Dichiarazione complessiva (requisiti soggettivi, regolarità disposizioni vigenti, invarianza programma, ecc.);
- 2. Dichiarazione invarianza/DSAN richiesta antimafia;
- 3. Dichiarazione antiriciclaggio.

Quanto contenuto nel presente documento non sostituisce le previsioni contenute nella normativa di riferimento e nel provvedimento di ammissione alle agevolazioni ma intende favorire la corretta rendicontazione delle spese del programma di spesa, in coerenza con quanto previsto dalla normativa e dal provvedimento di ammissione che disciplina la tipicità di ciascuna iniziativa.